

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 949

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della difesa**

(ANDÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1993

Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa

ONOREVOLI SENATORI. - In base alla disciplina vigente, la struttura dei vertici militari è ordinata secondo una concezione multipolare, che esalta l'autonomia delle tre Forze armate, le quali vengono a coordinarsi soltanto in un organo collegiale, quale il Comitato dei Capi di Stato Maggiore.

Tale assetto organizzativo è da tempo oggetto di diffusi rilievi critici (si pensi alle conclusioni cui pervenne la Commissione Paladin), poichè si ritiene generalmente che esso all'origine di difficoltà della catena di comando militare, quali problematico coordinamento e duplicazioni delle funzioni amministrative, e del difetto di raccordi con le autorità politiche di vertice, in particolare con il Ministro della difesa.

Non a caso, in proposte di riforma presentate nelle passate Legislature e in quella in corso, si riscontra la costante tendenza a definire questi problemi puntando su una soluzione integrata interforze, che è anche l'unica che consenta di affrontare efficacemente le questioni sopravvenute a seguito dei più recenti eventi internazionali e di soddisfare l'esigenza di risanamento economico-finanziario del Paese.

Le relevantissime novità intervenute nella scena internazionale hanno profondamente modificato i rapporti strategici e impongono sostanziali adeguamenti nella impostazione delle Alleanze e dei singoli Paesi che ad esse partecipano. Ed è anche in presenza di questo mutato scenario che occorre urgentemente rivedere la struttura di vertice della Difesa e il sistema centrale e periferico di comando, controllo e sostegno logistico ed amministrativo.

Una soluzione integrata interforze consentirà anche di corrispondere alla necessità di risanamento economico-finanziario posta al centro dell'azione di Governo, dal

momento che la duplicazione di funzioni e il difetto di coordinamento sia nella struttura militare sia nell'area dell'amministrazione della Difesa si risolvono sempre in sprechi di risorse pubbliche.

Infine, in presenza di un'opinione pubblica più matura, è urgente far sì che il servizio difesa corrisponda, anche sotto il profilo della sua organizzazione interna, a moduli di migliore efficienza.

Il presente disegno di legge è articolato in tre parti.

In primo luogo si definiscono le attribuzioni e i compiti fondamentali del Ministro della difesa come responsabile della politica militare - tra cui l'approvazione della pianificazione generale e operativa interforze con i programmi tecnico-finanziari e della pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa (articolo 1) - e si potenziano i momenti di raccordo con il Parlamento, attraverso l'illustrazione annuale da parte del Ministro, in sede di presentazione dello stato di previsione del Ministero, della evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi interforze, del quadro relativo agli aspetti finanziari legati ad essi ed al funzionamento dell'amministrazione, dello stato di attuazione della legge che viene proposta (articolo 2).

La seconda parte è dedicata alla ristrutturazione dei vertici militari ed alla conseguente riorganizzazione amministrativa.

I raccordi organizzativi vengono sistemati in senso gerarchico.

Dal Ministro dipendono il Capo di Stato Maggiore della difesa, dal quale dipendono i Capi di Stato Maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa (articolo 3).

Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate viene definito come

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

organo di consulenza del Capo di Stato Maggiore della difesa (articolo 6).

Per quanto concerne le attribuzioni amministrative, il Segretario generale della difesa è posto alle dipendenze del Ministro ed è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento funzionale delle attività dei direttori generali (articolo 5).

Si provvede, conseguentemente, a disciplinare le funzioni esercitate.

Si definiscono attribuzioni, compiti e responsabilità del Capo di Stato Maggiore della difesa, tra cui la predisposizione della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e la connessa definizione dei programmi tecnico finanziari, nonché la organizzazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate (articolo 3).

Si individuano nel comando, organizzazione e approntamento delle rispettive Forze armate le funzioni dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata) con conseguente attribuzione ad essi del potere di proposta al Capo di Stato Maggiore della difesa del programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze (articolo 4).

Si stabiliscono attribuzioni, compiti e responsabilità del Segretario generale della difesa, sia come figura di vertice funzionale dell'area amministrativa sia come Direttore nazionale degli armamenti, e se ne prevede il potere di proposta al Ministro, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della difesa, della pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa (articolo 5).

Nella terza parte, il disegno di legge fissa le norme generali relative alle attribuzioni tecnico-operative, alle attribuzioni amministrative ed a quelle del Consiglio Superiore

delle Forze armate (rispettivamente, articoli 7, 8 e 9) entro le quali sarà esercitata la potestà regolamentare del Governo in ordine alla disciplina della ristrutturazione delle Forze armate e all'Amministrazione della difesa (articolo 9).

In particolare, vengono unificate presso lo Stato Maggiore della difesa le attribuzioni e le attività concernenti organizzazione, preparazione e impiego delle Forze armate, e tutte le altre attività suscettibili di accorpamento interforze, ferme restando, presso ciascuna Forza armata, le attribuzioni e attività relative al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata (articolo 7).

Vengono unificate presso l'ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni ed attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni ed attività analoghe svolte da uffici del Ministero, prevedendosi altresì che il riordino delle Direzioni generali avvenga secondo criteri di omogeneità funzionale e che al personale civile della difesa si applichi la disciplina posta dal decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Si statuisce inoltre che le attribuzioni e le attività del Consiglio superiore delle Forze armate vengano disciplinate conformemente ai criteri e alle modalità che vengono indicate relativamente al riordino delle attribuzioni amministrative (articolo 9).

Il provvedimento non comporta oneri di spesa e pertanto non è stata compilata relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa, responsabile della politica militare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento.

b) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

c) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

d) dirige l'Amministrazione della difesa e ne è responsabile.

Art. 2.

1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustra al Parlamento:

a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi e per settori di spesa;

d) lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare, con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime;

e) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

f) lo stato di attuazione della presente legge e dei problemi correlabili, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e funzionali.

Art. 3.

1. Il Capo di Stato Maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa.

2. I Capi di Stato Maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di Stato Maggiore della difesa.

3. Il Capo di Stato Maggiore della difesa:

a) è responsabile dell'organizzazione, predisposizione e impiego delle Forze armate nel loro complesso. A tale fine, predispone la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

b) definisce i requisiti generali relativi all'avanzamento e all'impiego degli ufficiali delle Forze armate;

c) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa;

d) in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal più anziano dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata.

Art. 4.

1. I Capi di Stato Maggiore di Forza armata:

a) provvedono all'organizzazione e all'approntamento delle rispettive forze armate;

b) propongono al Capo di Stato Maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive forze armate.

Art. 5.

1. Il Segretario generale della difesa è posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di Stato Maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative.

2. Il Segretario generale:

a) è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento funzionale delle attività dei direttori generali, nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro;

b) è responsabile dell'attuazione dei programmi tecnico-finanziari stabiliti dal Capo di Stato Maggiore della difesa nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare e dell'organizzazione e del funzionamento del supporto tecnico, logistico-industriale ed amministrativo delle Forze armate;

c) predispone, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della difesa, le proposte di pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

d) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento collegate all'approntamento e sostegno dello strumento militare.

Art. 6.

1. Il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di Stato Maggiore della difesa, che lo presiede.

2. Fanno parte del Comitato il Segretario generale della difesa, i Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e il Capo di Stato Maggiore della difesa.

3. Il Comitato è disciplinato secondo le disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 200, e del decreto del Presidente della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 7.

1. Sono unificate presso lo Stato Maggiore della difesa le attribuzioni e le attività generali concernenti l'organizzazione, la preparazione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

2. Ciascuna forza armata continua ad esercitare le attribuzioni e le attività relative al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di forza armata.

Art. 8.

1. Sono unificate presso l'ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.

2. Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti, o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre Direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale.

3. Al personale civile della Difesa si applica la disciplina di cui al decreto legislativo recante norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche, adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 9.

1. Le attribuzioni e le attività del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinate in conformità ai criteri e alle modalità indicate dall'articolo 8.

Art. 10.

1. Il Governo disciplina mediante regolamento, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, la ristrutturazione delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.

2. Il regolamento, in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9, che costituiscono norme generali ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dovrà assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, mediante l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze ed uffici; articolare questi ultimi per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto; prevedere, ai fini dell'uniformità dell'azione amministrativa, gli idonei strumenti di intervento del Segretario generale, nel rispetto delle competenze attribuite ai direttori generali ai sensi del decreto legislativo di cui al comma 3 dell'articolo 8; garantire flessibilità nell'organizzazione degli uffici.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono abrogate le norme e le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento.